



Servizio Qualificazione delle Imprese
IL RESPONSABILE

TIPO ANNO NUMERO

REG.

DEL

INVIATO TRAMITE PEC

Oggetto: risposta a quesito su trucco semipermanente

In relazione al quesito posto dall'Unione Comuni Bassa Romagna, occorre prendere le mosse dal parere emesso dall'Istituto Superiore di Sanità n. 24300 del 16/3/2015, in cui si chiarisce che:

“il trucco permanente è una particolare applicazione del tatuaggio”, e che:

“il trucco permanente e semipermanente utilizza la dermopigmentazione o micropigmentazione [...] alla stessa stregua di un tatuaggio.

La dermopigmentazione può anche essere definita come una tecnica modificata di tatuaggio che prevede generalmente un'introduzione sottocutanea meno profonda".

E infine: *“non vi è differenza tra trucco permanente e semipermanente che sono equivalenti alle attività di tatuaggio”*.

A questa stregua l'attestato in questione, in quanto regolarmente conseguito a seguito di un corso di formazione per "Tatuaggio e piercing" organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica del Comune di Bologna, e nel rispetto di quanto disposto dalla DGR n. 465/2007, sarebbe idoneo per praticare l'attività in questione.

Né risulta ostativo l'ultimo parere emanato dalla Commissione Regionale dell'Artigianato nella seduta del 22/2/2016, che arriva a seguito di nuova previsione normativa successiva al parere dell'Istituto Superiore di Sanità, il Decreto Legge n. 206 del 15/10/2015, che si occupa di identificare gli apparecchi per uso estetico.

Viale A. Moro 44 tel 051.527.6528-6425-6311
40127 Bologna fax 051.527.6533

PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

[illegible]

In particolare all'allegato 2 del Decreto, la scheda 23 prevede l'utilizzo del "dermografo per micropigmentazione" per gli operatori estetici. Come afferma il parere della CRA, valgono le indicazioni fornite dalla stessa scheda 23, ossia *"la micropigmentazione viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale"*.

Seguendo quindi tali indicazioni normative la CRA è giunta a considerare legittimo che anche un estetista possa applicare anche trucco permanente e semi permanente, eventualmente *"sopperendo ai corsi obbligatori rivolti a chi esercita l'attività di tatuaggio e piercing, con adeguata formazione organizzata dal fabbricante o dal suo mandatario sia per gli aspetti di sicurezza, sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici"*.

Lo stesso Decreto prevede infatti come modalità di esercizio, che il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Roberto Ricci Mingani